



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0011474 - 23/11/2012 - USCIT  
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, 23 NOV 2012

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Ancona  
Corso Stamira, 16  
60122 ANCONA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 355/2012\_Tirocinio*

In relazione al quesito formulato in data 30 ottobre 2012 con il quale si chiede se per i tirocini iniziati (o conclusi) anteriormente al giorno successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 (ossia dal 16 agosto 2012) si applica la norma del D.P.R. citato che prevede che il tirocinio perde efficacia trascorsi cinque anni dal suo compimento senza che venga superato l'esame di Stato, si osserva quanto segue.

Il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 per espressa previsione normativa (art. 6, comma 14 D.P.R. cit.) si applica ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, vale a dire dal 16 agosto 2012 (data di presentazione della domanda). Per i tirocini iniziati anteriormente al 16 agosto, dunque, si applicano *in toto* le regole del D.M. 7 agosto 2009, n. 143. Ne consegue che il tirocinio non è soggetto a scadenza per coloro che lo hanno iniziato anteriormente al 16 agosto 2012.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione